

## PROTOCOLLO

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE :

1. È vietato detenere a fini di vendita, mettere in circolazione o esportare un vino recante una o più delle indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo se, nel territorio della Repubblica d'Austria, al vino stesso è stato aggiunto un vino o un mosto di uve che non può essere designato con una delle indicazioni di cui sopra.

È vietato detenere a fini di vendita, mettere in circolazione o esportare un vino recante una o più delle indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo se, nel territorio della Comunità economica europea, al vino stesso è stato aggiunto un vino o un mosto di uve che non può essere designato con una delle indicazioni di cui sopra.

2. L'accordo è applicabile anche alle indicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo stesso nel caso :

- dei vini rossi originari della Comunità che sono stati tagliati, prima del 30 giugno 1984, con un vino non originario della Comunità, in virtù della normativa comunitaria,
- dei vini rossi originari dell'Austria che sono stati tagliati, prima della stessa data, con un vino non originario dell'Austria, in virtù della legislazione austriaca.

3. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, l'accordo può essere esteso a vini da tavola designati come «Landwein», «vin de pays» «vino tipico», «ὄνομασία κατά παράδοση» (denominazione tradizionale) o «οἶνος τοπικός» (vino tipico), in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CEE) n. 355/79, non menzionati nell'allegato al momento della firma dell'accordo.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, l'accordo può essere esteso ai vini austriaci designati con un'indicazione geografica, ottenuti nel rispetto delle regole specifiche di produzione fissate dalla legislazione austriaca.

4. Poiché i nomi dei comuni e delle parti di comuni sotto citati figurano simultaneamente nelle parti A e B dell'allegato dell'accordo, si conviene che il nome di uno di tali comuni, o parti di comuni, può essere impiegato

per la designazione di un vino soltanto se l'indicazione del nome stesso è completata, nello stesso campo visivo, dal nome di un'unità geografica più grande di cui detto comune o parte di comune fa parte, al fine di precisarne l'ubicazione :

- Baden,
- Berghausen,
- Burg,
- Falkenstein,
- Heiligenstein,
- Kirchberg,
- Nussdorf,
- Retzbach,
- St. Johann,
- St. Martin,
- Stetten,
- Sulz,
- Winden.

5. Per i vini originari della Comunità l'indicazione di una varietà di vite è ammessa soltanto se tale varietà è iscritta nella classificazione delle varietà stabilita dalla Commissione delle Comunità europee in conformità dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Per i vini originari dell'Austria l'indicazione di una varietà di vite è ammessa soltanto se tale varietà è iscritta nel regolamento adottato dal Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in conformità del paragrafo 19, primo comma, lettera a), della Weingesetz 1961.

Il termine «Burgunder» può essere impiegato per la designazione dei vini originari del territorio di una delle parti contraenti soltanto in nomi composti, quali «Blauer Spätburgunder», «Blauburgunder», «Spätburgunder», «Frühburgunder», «Weißburgunder» o «Grauburgunder».

6. Per quanto riguarda il titolo alcolometrico naturale delle uve o dei mosti di uve impiegati per l'elaborazione dei vini che beneficiano della protezione prevista dall'accordo, resta inteso che :

- a) i vini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sono ottenuti da uve con titolo alcolo-

metrico naturale almeno pari a quello fissato per il vino in questione dallo Stato membro d'origine della Comunità, in applicazione della normativa comunitaria al riguardo ;

- b) i vini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sono ottenuti da uve con titolo alcolometrico naturale almeno pari a quello fissato per il vino in questione dalla legislazione austriaca.

Le differenze tra i titoli alcolometrici naturali di cui sopra non precludono le importazioni dei vini in questione.

7. In conformità dell'articolo 9, lettera b), dell'accordo, l'accordo stesso non si applica :

- a) ai quantitativi di vino non eccedenti quindici litri :  
— presentati sotto forma di partita come campioni commerciali non destinati alla vendita ;  
— contenuti nei bagagli dei viaggiatori ;

— che formano oggetto di piccole spedizioni a privati, sempreché tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare di dette persone ;

- b) ai vini compresi in traslochi di privati ;  
c) ai vini destinati a fiere e mostre che beneficiano del regime doganale previsto per tali casi, purché i vini siano condizionati in recipienti di due litri o meno ;  
d) ai quantitativi di vino importato a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di un ettolitro per spedizione ;  
e) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari e organismi assimilati e importati nel quadro delle franchigie loro concesse ;  
f) ai vini costituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionale ;  
g) alle quantità di vini importati secondo il regime applicabile ai frontalieri.